



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. /I/CPGT

Delibera n. 1487/2025

Il Consiglio nella seduta del **16 dicembre 2025**, composto come da verbale in pari data;

sentiti i relatori Consiglieri: **C.M. FERRI, M.T. BALDUINI, N. GRAZIANO, M.I. ROMANO e R. TUCCILLO;**

vista la legge 17 giugno 2022, n. 71; la legge del 31 agosto 2022, n. 130; il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 23 febbraio 2024, n. 18; il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220; il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;

richiamata la risoluzione n. 7 del 16 gennaio 2024, rubricata "*Anno 2025 – Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Corti di Giustizia Tributaria – delibera n. 1762/2024*";

richiamata la delibera n. 1135 del 7 ottobre 2025, concernente i criteri di individuazione del carico esigibile massimo richiedibile ai componenti delle Corti di Giustizia Tributaria;

sentiti i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado nell'audizione tenutasi presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 4 dicembre 2025;

considerato che, nel corso della medesima audizione, sono emerse proposte – di seguito specificate – ritenute meritevoli di accoglimento in quanto idonee a contribuire al superamento delle criticità riscontrate, tra le quali:

- a) la possibilità di derogare al limite quinquennale di permanenza nella medesima sezione per la composizione delle sezioni;
- b) la possibilità di derogare al limite quinquennale di permanenza nella medesima sezione con spostamento della rotazione al 1° gennaio successivo per quelle maturate nell'anno, in presenza di motivate esigenze organizzative al fine di favorire una gestione agevole delle sezioni e del calendario delle udienze già fissato;
- c) favorire nelle graduatorie i candidati con minor numero di applicazioni già attive, al fine di favorire una più equa distribuzione degli incarichi;
- d) possibilità per il Presidente di definire il carico esigibile con superamento del tetto della delibera n. 1135/2025;

premesso che:

- il programma di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 costituisce uno strumento diretto a garantire l'efficienza della giustizia tributaria, a favorire la sollecita definizione delle controversie e a perseguire le finalità legislative, consentendo l'analisi dei carichi di lavoro e delle risorse disponibili, nonché la selezione del contenzioso meritevole di trattazione prioritaria per epoca, novità o rilevanza delle questioni sottese;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- la legge 17 giugno 2022, n. 71 (“riforma Cartabia”) ha introdotto la figura dei “risultati attesi”, determinati annualmente dal capo dell’ufficio sulla base dei dati del quadriennio precedente e del programma di cui all’art. 4 del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240, entro i limiti dei carichi esigibili stabiliti dagli organi di autogoverno; per la giustizia tributaria, la determinazione dei risultati attesi spetta al capo della Corte, mentre i carichi esigibili, fissati dal Consiglio di Presidenza, costituiscono un limite al relativo potere di determinazione;
- Con la delibera n. 1135 del 7 ottobre 2025, il Consiglio di Presidenza ha recepito le novità della legge n. 71/2022 e, in attuazione dell’art. 24, comma 1, lett. g-bis), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, che prevede l’obbligo di fissare annualmente i carichi esigibili distinti per magistrati e giudici tributari, ha approvato i criteri per la determinazione del carico massimo richiedibile ai componenti delle Corti di Giustizia Tributaria e le relative tabelle;
- la citata **delibera n. 1135/2025**, ferma restando la possibilità per il Presidente della Corte di stabilire, nel Piano di gestione e nei limiti fissati dal Consiglio di Presidenza, percentuali differenziate in base alla carica, ha individuato:
 - a) **il carico esigibile massimo assegnabile ai giudici tributari per l’anno 2026 in n. 70 appelli per quelli delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado ed in n. 75 ricorsi per quelli delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado** (percentile 25 - 20%; percentile 75 + 20%), comprensivi anche di quelli assegnati come giudice monocratico;
 - b) **il carico esigibile massimo assegnabile ai magistrati tributari per l’anno 2026 in n. 140 appelli per quelli delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado ed in n. 150 ricorsi per quelli delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado** (percentile 25 - 20%; percentile 75 + 20%), comprensivi anche di quelli assegnati come giudice monocratico;
 - c) di demandare alla Risoluzione annuale da emanare sui “*Criteri e linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento delle Corti di Giustizia Tributaria*” per l’anno 2026 le indicazioni da fornire ai Presidenti delle Corti per la definizione dei “*risultati attesi*” nell’ambito della redazione del piano di gestione;
- in applicazione dei principi della cd. riforma Cartabia, il carico esigibile attribuito a ciascun componente, come stabilito dalla delibera n. 1135/2025, riguarda esclusivamente le cause di merito della sezione di titolarità; l’attività svolta in altre sezioni della medesima Corte, sia in qualità di applicato sia come facente funzioni o reggente, è distinta e ulteriore rispetto a tale carico e concorre alla determinazione dei risultati attesi;
- nella definizione degli obiettivi annuali, il Presidente deve determinare il risultato atteso al 31 dicembre, sulla base dei risultati conseguibili in relazione ai carichi esigibili attribuiti ai componenti della Corte e alla sezione di titolarità, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla delibera n. 1135/2025. Tali obiettivi possono essere integrati mediante le attività svolgibili attraverso



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

applicazioni interne dei componenti e, ove disponibili, con l'apporto di magistrati provenienti da altre Corti, in via esclusiva o non esclusiva. In tal modo, il Presidente può determinare il rendimento dell'Ufficio in relazione alla sua reale capacità di definizione dei procedimenti, tenendo conto del numero di affari pendenti, dell'organico effettivo della Corte e della presenza di magistrati tributari;

considerata la necessità di armonizzare le disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento Corti di Giustizia Tributaria con il mutato quadro normativo, anche in ragione dell'avvenuta immissione nelle funzioni dei magistrati tributari che hanno esercitato l'opzione prevista, nonché in previsione dell'assunzione delle funzioni dei magistrati vincitori del concorso in fase di completamento;

rilevata l'esigenza di proseguire nello snellimento degli adempimenti gravanti su Presidenti di Corte, Presidenti di Sezione e sui componenti, anche alla luce delle proposte formulate dai Presidenti nell'audizione del 4 dicembre 2025 e dei profili da questi evidenziati;

tenuto conto di quanto fin qui esposto e riepilogato;

DELIBERA

di approvare la seguente Risoluzione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 4/2025

Anno 2026 – Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Corti di Giustizia Tributaria

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,

viste le disposizioni introdotte dalla la legge 17 giugno 2022, n. 71; dalla legge del 31 agosto 2022, n. 130; dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 23 febbraio 2024, n. 18; dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220; dal decreto legislativo 14 novembre 2024 n. 175;

tenuto conto di quanto richiamato nelle premesse della delibera di approvazione della presente Risoluzione;

adotta la presente risoluzione, con effetto dal 1° gennaio 2026 e con validità annuale.

I – PIANO DI GESTIONE

Il Presidente, sentiti i Presidenti di sezione e previa riunione di questi ultimi con i componenti della propria sezione, provvederà a redigere il piano di gestione nel rispetto dell'allegato *format* e delle relative sezioni, secondo le indicazioni di seguito riportate.

SEZIONE PRIMA – Situazione degli organici

In tale sezione il Presidente avrà cura di indicare la composizione teorica ed effettiva della Corte di giustizia tributaria, specificando:

- a) i componenti ad esso assegnati dal DM 11 aprile 2008 e il numero di quelli ancora in servizio, assegnati alla propria sede come titolari;
- b) il numero e la funzione effettivamente svolta dai magistrati tributari ad esso assegnati a seguito di opzione o di procedura concorsuale, effettuate ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 130;
- c) i componenti che, pur assegnati alla sede giudiziaria, non partecipano all'attività giurisdizionale per assenza, a qualunque titolo, permanente o prolungata, precisando il periodo di assenza se inferiore all'anno in esame;
- d) il numero dei componenti applicati internamente ad altre sezioni o provenienti da altre sedi, in via esclusiva o non esclusiva, e inseriti nelle composizioni delle sezioni, in quanto facenti parte del personale conteggiato ai fini del **risultato atteso** prefissato.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

SEZIONE SECONDA – Analisi dei flussi; SEZIONE TERZA – Verifiche attività svolta nell'anno precedente

In queste sezioni andranno riportati gli elementi statistici relativi all'attività del triennio precedente, con particolare attenzione ai dati dell'anno immediatamente precedente e alle eventuali circostanze o criticità che hanno influenzato il raggiungimento degli obiettivi annuali stabiliti nel precedente piano di gestione.

In caso di discrepanze tra il numero totale dei ricorsi/appelli definiti, riportati al punto 2.2 del Piano di Gestione, e il totale riportato nella casella iniziale del prospetto della “*Tabella rendicontazione SEZ. COLLEGIALI*” del precedente anno, i Presidenti avranno cura di specificarne le motivazioni.

SEZIONE QUARTA - Carichi esigibili

Nella sezione quarta, nel rispetto della delibera n. 1135/2025, il Presidente determina il carico esigibile in concreto, per la sezione di titolarità, prevedendo eventuali incrementi se motivati in relazione alla situazione complessiva dell'Ufficio.

In particolare:

- a) il Presidente, tenuto conto del carico massimo esigibile per ciascun componente stabilito dalla vigente delibera, può fissare il carico ritenuto appropriato, purché consenta, compatibilmente con le risorse disponibili, il conseguimento del risultato atteso per l'anno;
- b) nel determinare il carico esigibile, si terrà conto dell'incidenza media delle sopravvenienze dell'anno precedente, relative ai ricorsi trattati dai collegi e dai giudici monocratici, la cui somma definisce il carico complessivo di ciascun relatore, sia in qualità di componente del collegio sia di giudice monocratico;
- c) per garantire il raggiungimento del carico di lavoro assegnato, il magistrato tributario potrà essere impiegato in più sezioni all'interno della Corte, assicurando, di norma, ai giudici tributari l'assegnazione del carico massimo esigibile. Eventuali assegnazioni a funzioni inferiori richiedono il suo espresso consenso;
- d) i carichi di lavoro dei componenti, in via generale, devono essere distribuiti tenendo conto di quanto indicato nei precedenti punti, applicando gli eventuali sgravi per carica, come previsti nella delibera n. 1135/2025;
- e) nelle Corti di primo grado, l'assegnazione dei ricorsi al giudice monocratico, nell'ambito di quelli individuati dalla legge n. 130/2022, dovrà avvenire garantendo una distribuzione equilibrata tra tutti i componenti la sezione;
- f) l'omogeneità nella ripartizione dei ricorsi dovrà essere rispettata separatamente per le due tipologie di trattazione, monocratica e collegiale;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- g) al termine della sezione quarta del Piano di gestione, dovrà essere indicato il numero totale di affari derivante dal carico esigibile assegnato per la Corte di giustizia per l'anno di riferimento.

SEZIONE QUINTA – Risultato atteso in relazione all'obiettivo di rendimento concretamente raggiungibile entro il 31 dicembre;

SEZIONE SESTA – Valorizzazione dei criteri di priorità;

SEZIONE SETTIMA – Monitoraggio del piano di gestione

Il Presidente determinerà il risultato atteso tenendo conto del numero di ricorsi concretamente definibili entro il 31 dicembre dell'anno di programmazione, considerando gli elementi indicati nelle sezioni precedenti. Dovrà inoltre specificare ogni fattore noto o prevedibile che possa influire sul risultato, evidenziando eventuali criteri di priorità e i sistemi di monitoraggio predisposti.

Qualora al 31 dicembre dell'anno precedente siano presenti ricorsi pendenti da oltre tre anni, il Presidente potrà, ai fini della definizione del risultato atteso, inserire nel piano di gestione un progetto di smaltimento proporzionato al numero dei componenti in servizio, oppure stabilire criteri di priorità per la fissazione delle udienze, prevedendo anche eventuali udienze straordinarie. Tali misure possono essere adottate anche in deroga ai limiti stabiliti dalla delibera sui carichi esigibili, previo consenso dei componenti della Corte.

II - COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI

Le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado sono articolate in sezioni, ciascuna composta da un Presidente, un Vicepresidente e almeno due giudici, secondo una ripartizione funzionale al numero complessivo dei componenti e delle sezioni attive, nonché al conseguimento del risultato atteso definito nel piano di gestione.

Il Presidente, tenuto conto di tali elementi e della presenza di magistrati tributari, **potrà costituire sezioni anche con un solo collegio giudicante, presieduto dal Presidente di sezione o, in sua assenza, da un Vicepresidente con incarico di Presidente di sezione facente funzioni.**

1) Comunicazione della vigenza dei collegi

Per agevolare il coordinamento tra la predisposizione del decreto annuale di composizione delle sezioni e dei decreti periodici relativi alla formazione dei collegi e dei calendari, il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria comunicherà, con congruo anticipo, ai Presidenti di sezione il periodo di vigenza dei collegi previsto nel decreto annuale, affinché possano tenerne conto nelle proprie determinazioni.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

2) Sostituzione dei componenti in caso di assenza o impedimento

2.1. Sostituzione del Presidente di Corte

Qualora sia necessario che il Presidente di sezione con maggiore anzianità sostituisca il Presidente titolare, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del D.lgs. n. 545/1992 (art. 3 del Testo Unico della giustizia tributaria), un eventuale Presidente di sezione applicato da altra Corte potrà assumere l'incarico solo in assenza di Presidenti di sezione titolari.

Il Presidente di sezione che eserciti le funzioni di Presidente di Corte, ai sensi della predetta disposizione, presiede la sezione prima, valutando se, in relazione alla dotazione organica complessiva, mantenere anche la presidenza dell'originaria sezione di titolarità.

L'assunzione dell'incarico di Presidente facente funzioni, in caso di assenza prolungata o vacanza del Presidente titolare, è disposta con decreto del sostituto e comunicata al Consiglio di Presidenza, senza necessità di preventiva deliberazione dello stesso.

Qualora la sostituzione consegua alla vacanza del posto, il Consiglio, con la delibera di presa d'atto, conferirà al Presidente sostituto anche le attribuzioni giurisdizionali non previste dalla norma richiamata.

Nel caso in cui risultino contemporaneamente vacanti l'ufficio di Presidente e quello di Presidente di sezione, le funzioni di Presidente della Corte possono essere temporaneamente assunte dal componente con maggiore anzianità di servizio, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 545/1992 (art. 4 del Testo Unico della giustizia tributaria), previa dichiarazione di disponibilità. In tale evenienza, il Consiglio procederà all'indizione di un interpello nazionale per l'applicazione, in via non esclusiva, di un Presidente di sezione che possa svolgere le funzioni di Presidente della Corte facente funzioni.

2.2. Sostituzione dei componenti assenti in pianta stabile

Qualora una sezione risulti stabilmente priva dei componenti necessari a costituire il collegio giudicante e non sia possibile procedere al temporaneo congelamento di una o più sezioni, il Presidente della Corte di giustizia tributaria provvederà ad applicare alla sezione carente i componenti provenienti dalle altre sezioni, inclusi eventuali applicati da altre Corti, previo interpello interno.

Qualora l'interpello risulti incapiente o deserto, il Presidente potrà procedere con assegnazioni d'ufficio, stabilendo una rotazione semestrale dei componenti individuati, a partire da quelli con minore anzianità di servizio e, in caso di parità, con minore età anagrafica.

Ove il Presidente ritenga non praticabile il ricorso alle assegnazioni d'ufficio, potrà richiedere al Consiglio l'indizione di un bando nazionale per l'applicazione di componenti provenienti da altre Corti.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

2.3. Sostituzione per assenza temporanea

Nel caso di sostituzione d'ufficio per temporanea assenza di un componente del collegio giudicante, quando non sia possibile procedere mediante sostituzione interna alla sezione o tramite la lista delle sostituzioni predeterminate eventualmente predisposta dal Presidente di sezione, si applicherà il criterio della minore anzianità di servizio e, in caso di parità, della minore età anagrafica.

Qualora l'assenza del Presidente di sezione si protragga per un periodo superiore a un mese, il Presidente della Corte di giustizia tributaria provvederà alla relativa sostituzione, sia nelle funzioni giurisdizionali sia in quelle non giurisdizionali, secondo i termini che seguono:

- a) **in via prioritaria**, qualora alla sezione sia assegnato il Vicepresidente, questi sarà designato quale facente funzioni;
- b) **in mancanza** del Vicepresidente nella sezione, ovvero qualora anche quest'ultimo risulti assente per un periodo superiore a un mese, il Presidente della Corte potrà applicare un Presidente di altra sezione, ovvero, se ciò non sia possibile, un Vicepresidente di altra sezione, quale facente funzioni;
- c) **al fine di garantire l'alternanza nelle presidenze dei collegi giudicanti**, alla sezione presieduta da un Presidente di Sezione applicato o facente funzioni, come sopra individuato, dovrà essere assegnato, se non già presente, un Vicepresidente.

3) Limite al numero di applicazioni interne

Per il numero massimo di applicazioni interne si applicano le regole e i limiti stabiliti dalla Risoluzione n. 6 del 10 dicembre 2024, "*Criteri per la applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza*", nonché dalla presente Risoluzione.

Nell'effettuare le applicazioni interne, i Presidenti delle Corti dovranno rispettare il limite massimo previsto, assicurando una ripartizione equilibrata tra i componenti che abbiano manifestato la propria disponibilità, privilegiando coloro che risultino gravati da un minor numero di applicazioni già attive.

4) Assegnazione a diversa sezione

Prima di procedere all'assegnazione di componenti di nuova nomina o di colmare vacanze in una sezione — comprese le sezioni staccate — mediante il trasferimento di un componente da altra sezione, qualora non ricorrano le condizioni per un ricorso stabile alle applicazioni, il Presidente dovrà darne comunicazione a tutti i componenti della Corte di Giustizia Tributaria, inclusi gli applicati da altre Corti, indicando la vacanza che intende coprire.

A tal fine, sarà fissato un termine non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso per consentire la presentazione delle domande. Le istanze saranno valutate secondo criteri oggettivi e



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

predeterminati: in via prioritaria l'anzianità di servizio nella carica ricoperta e, a parità, la maggiore età anagrafica.

5) Ipotesi di congelamento di una o più sezioni – Componenti in esubero

Con il decreto annuale di composizione delle sezioni, i Presidenti, valutata la complessiva situazione dell'organico, le funzioni esercitate, le sopravvenienze prevedibili e il programma di gestione adottato, possono disporre il temporaneo congelamento di una o più sezioni, con conseguente riassegnazione dei relativi componenti alle sezioni rimanenti.

Qualora, all'esito di tale operazione, risultino in servizio Presidenti o Vicepresidenti di sezione in numero eccedente rispetto alle esigenze delle sezioni attive, il Presidente della Corte di giustizia tributaria stabilirà una turnazione — trimestrale o semestrale — **tra tutti i componenti in esubero**, individuati secondo il criterio della minore anzianità di servizio e, in caso di parità, della minore età anagrafica, per l'esercizio della funzione immediatamente inferiore o, se necessario, delle funzioni di giudice.

Poiché la rotazione in una funzione inferiore alla carica rivestita è strumentale al corretto funzionamento delle sezioni, essa potrà essere disposta senza il consenso degli interessati, garantendo tuttavia che la turnazione coinvolga tutti i componenti appartenenti alla funzione in esubero, con la sola eccezione del Presidente della sede giudiziaria, quale Presidente della sezione prima.

Il Consiglio di Presidenza potrà, in qualsiasi momento, impartire direttive ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria affinché procedano al congelamento temporaneo di una o più sezioni, sulla base degli elementi relativi all'organico e ai carichi di lavoro.

6) Rotazione per permanenza ultra-quinquennale nella sezione

Al fine di garantire l'effettiva rotazione dei componenti che abbiano superato il quinquennio di permanenza nella medesima sezione, qualora nelle tabelle allegate alla vigente Risoluzione/Delibera sul carico esigibile risulti indicata, per la singola Corte, la composizione in una sola sezione, si intende che rimarranno operative due sezioni, ciascuna eventualmente composta anche da un solo collegio.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (art. 17 del Testo Unico della giustizia tributaria):

- a) **i componenti e il Vicepresidente di sezione** che abbiano maturato cinque o più anni di permanenza continuativa nella stessa sezione sono tenuti, secondo l'ordine decrescente di anzianità, a essere trasferiti per rotazione;
- b) **il Presidente di sezione**, per esigenze di continuità organizzativa, potrà non essere soggetto a rotazione al termine del primo quinquennio nei seguenti casi:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- quando la Corte sia composta da sole due sezioni, non potendo ruotare il Presidente della prima sezione e non potendosi altrimenti assicurare il necessario ricambio;
 - quando allo spirare del quinquennio risultino in servizio in quella sezione esclusivamente componenti assegnati dopo tale periodo; in tal caso il Presidente ruoterà alla fine del successivo quinquennio in cui non ricorra la medesima condizione;
 - quando allo scadere del quinquennio risultino presenti componenti assegnati durante tale periodo; in tal caso il Presidente ruoterà con l'ultimo componente giunto nella sezione durante il primo quinquennio intercorso dalla sua assegnazione (es.: Presidente assegnato il 1° gennaio 2020; ultimo componente giunto nel 2025; rotazione congiunta nel 2030);
- c) il Presidente della Corte di giustizia tributaria, in quanto Presidente della prima sezione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 545/1992 (art. 3 T.U.G.T.), non è soggetto alla rotazione quinquennale;
- d) qualora un componente tenuto alla rotazione cessi dal servizio per raggiunti limiti di età nel corso dell'anno o entro il primo trimestre dell'anno successivo, si potrà non procedere al suo spostamento ad altra sezione;
- e) i medesimi criteri si applicano ai componenti che, mediante applicazione interna, risultino assegnati continuativamente alla medesima sezione da oltre cinque anni, in conformità all'art. 3-bis, comma 2, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella l. 2 dicembre 2005, n. 248. Parimenti soggetti a rotazione sono i componenti applicati da altra sede che, senza soluzione di continuità, abbiano prestato servizio nella medesima sezione per un periodo superiore al quinquennio a seguito di interPELLi consecutivi;
- f) il componente destinato alla rotazione non potrà permanere nella sezione di provenienza in qualità di applicato;
- g) qualora la rotazione avvenga verso una sezione nella quale il componente aveva già prestato servizio in applicazione, il nuovo quinquennio decorrerà dalla data iniziale di tale applicazione;
- h) temporaneamente e per limitato periodo di tempo, si può derogare al principio della permanenza ultra-quinquennale del giudice tributario nella medesima sezione qualora sussistano serie ed oggettive situazioni funzionali che ne giustifichino una permanenza di maggiore durata temporale. Tali situazioni dovranno essere tempestivamente segnalate dal Presidente della Corte al CPGT ai fini della necessaria autorizzazione.

7) Decorrenza delle dimissioni

Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle sezioni, in caso di dimissioni di un giudice tributario, queste avranno effetto a partire dal giorno successivo alla notifica della delibera con cui il Consiglio di Presidenza prende atto delle dimissioni presentate.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

8) Individuazione della sezione feriale

Con apposito decreto, da adottare e trasmettere al Consiglio di Presidenza entro il 30 giugno di ogni anno, i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria designano una o più sezioni che, durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, siano preposte all'esame delle domande di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati (art. 6, comma 3, D.lgs. 545/92 – art. 12 del Testo Unico della giustizia tributaria).

Si richiama, a tal fine, la Risoluzione n. 14 del 23 giugno 1998, riguardante le problematiche organizzative derivanti dalla disciplina delle sanzioni tributarie non penali, ai fini dell'individuazione della sezione feriale.

9) Limite alla permanenza dei Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria nella medesima sede

La cessazione o il rinnovo quadriennale dei Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria, nonché l'eventuale assegnazione a un'altra Corte o a diverso incarico, avverranno secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento approvato nella seduta del 12 luglio 2016, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 20 ottobre 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

10) Modifiche nella composizione delle sezioni in corso di anno

Anche per le variazioni intervenute nel corso dell'anno si applicano i criteri sopra indicati. Tali modifiche devono essere comunicate tempestivamente, corredate dalle relative variazioni tabellari.

III – CALENDARIO DELLE UDIENZE E COMPOSIZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI

1) Adempimenti di competenza del Presidente di Corte

Ai sensi del D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, all'inizio di ogni anno, il Presidente di Corte, sentiti i Presidenti di sezione:

- a) stabilisce il numero complessivo di udienze mensili da tenere **per sezione** (collegiali e monocratiche), di norma non inferiore a due e adeguato ad assicurare il raggiungimento del risultato atteso fissato nel piano di gestione trasmesso;
- b) fissa i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono udienza;
- c) statuisce il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della Corte di giustizia tributaria stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni. Tale periodo, è



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

trimestrale e, per motivate ragioni organizzative, può essere esteso fino massimo al semestre, **ma sempre uniformemente per tutte le sezioni**;

- d) indica il numero delle sezioni attive, unitamente ai nominativi dei PS e VPS in servizio;
- e) dichiara se e quali componenti hanno superato o supereranno, nel corso dell'anno, i cinque anni di permanenza nella medesima sezione e da quale data, disponendone la rotazione dal giorno successivo ad essa, salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 6;
- f) segnala al Consiglio di Presidenza eventuali situazioni che impediscano il rispetto delle disposizioni sopra indicate, indicando le ragioni e proponendo soluzioni alternative. Il Consiglio potrà autorizzare la deroga, a condizione che sia garantito un numero sufficiente di udienze mensili, monocratiche e collegiali, per conseguire il risultato atteso fissato nel piano di gestione trasmesso;
- g) fermo restando quanto previsto dalla Risoluzione n. 5 del 27 aprile 2010, come modificata e integrata dalla Risoluzione n. 7 del 20 luglio 2010, nell'ambito della fissazione delle udienze mensili ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 78 del Testo Unico della giustizia tributaria), dovrà essere garantita per ciascuna sezione almeno un'udienza mensile dedicata, preferibilmente, alle controversie di valore superiore a € 51.645,69, a quelle promosse contro società con personalità giuridica e a quelle relative all'applicazione dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- h) tenuto conto di quanto previsto dall'art. 33 del D.lgs. 546/1992 e della legge 130/2022, coordinata con il decreto n. 220/2023 (art. 81 del Testo Unico della giustizia tributaria), secondo cui l'udienza pubblica richiesta da almeno una parte in modalità da remoto debba svolgersi secondo tale modalità, individua per ciascuna sezione almeno un'udienza ogni due mesi, preferibilmente dedicata alla trattazione delle cause in presenza.

2) Adempimenti di competenza del Presidente di Sezione

Il Presidente di ciascuna sezione, nel rispetto del decreto organizzativo annuale del Presidente di Corte e del Piano di Gestione, con proprio decreto:

- a) stabilisce i criteri oggettivi e predeterminati per l'assegnazione dei fascicoli a sé stesso e ai componenti del collegio, inclusi Presidenti e Vicepresidenti, garantendo la distribuzione dei ricorsi di competenza del giudice monocratico tra tutti i membri della sezione.

Ad esempio, l'assegnazione dei ricorsi può avvenire rispettando l'ordine cronologico di registrazione, dal più datato, seguendo l'ordine: Presidente del collegio, Vicepresidente, componenti per anzianità anagrafica;

- b) indica i criteri di priorità per la trattazione delle controversie in udienza;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- c) fissa almeno un'udienza per ogni mese, nella quale trattare preferibilmente, se presenti, le controversie di valore superiore ad € 51.645,69, quelle promosse contro società con personalità giuridica e/o quelle relative all'applicazione dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- d) fissa almeno un'udienza ogni due mesi, tendenzialmente dedicata alla trattazione delle cause con modalità in presenza;
- e) all'inizio del periodo di vigenza dei collegi fissato dal Presidente di Corte, definisce la composizione dei collegi giudicanti, garantendo l'avvicendamento dei componenti e l'alternanza con il Vicepresidente; in caso di assenza del titolare, provvede mediante applicazioni da altre sezioni. Analogamente, per lo stesso periodo, stabilisce i turni delle udienze del giudice monocratico;
- f) previa consultazione dei componenti della sezione, stabilisce il calendario e l'orario delle udienze, assicurando un numero di udienze del giudice monocratico adeguate al carico di lavoro da smaltire e a quello assegnato ai singoli componenti. Previo consenso dei componenti designati quali giudici monocratici, può fissare le udienze nella stessa giornata delle udienze collegiali, garantendo un intervallo orario congruo;
- g) previo consenso dei componenti, può disporre che un collegio tenga due udienze nello stesso giorno, in fasce orarie differenti e con un intervallo temporale adeguato al numero di casi da trattare;
- h) per le Corti di secondo grado, stabilisce le modalità di distribuzione dei ricorsi da decidere in composizione monocratica, ai sensi del comma 10-bis dell'art. 70 D.lgs. 546/1992 (art. 128 del Testo Unico);
- i) dispone affinché ogni decreto emesso ai sensi dei punti precedenti sia notificato a tutti i componenti della sezione.

La tabella di composizione dei collegi non può essere compilata con date di udienza prive dell'indicazione dei nominativi dei componenti, salvo che per oggettiva impossibilità derivante dalla conclusione, per quella specifica data, di applicazioni esterne in atto o dalla cessazione per limiti di età. In tali casi, la corretta composizione dovrà essere tempestivamente comunicata al Consiglio non appena individuati i componenti sostituti.

3) *Meccanismo di sostituzione del Presidente e dei componenti del collegio*

In caso di assenza o impedimento del Presidente di sezione, il Vicepresidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, questi sarà sostituito, nell'ordine, dal Presidente di sezione e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Vicepresidente di altra sezione;

Per i casi di assenza o impedimento dei componenti, il Presidente di Sezione stabilisce nel proprio decreto criteri automatici di sostituzione. In ogni caso, il componente del collegio o il giudice



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

monocratico che non possa essere presente nel giorno di udienza, è tenuto a comunicare tempestivamente la propria indisponibilità al Presidente di sezione e/o alla segreteria;

Qualora in una sezione siano presenti soltanto il Presidente, il Vicepresidente e un giudice, e né il suindicato sistema di sostituzione né le applicazioni interne consentano l'ordinaria composizione del collegio giudicante, quest'ultimo potrà essere formato dal Presidente o Vicepresidente della sezione insieme agli altri due in qualità di componenti, indipendentemente dalla carica rivestita;

Il Presidente e il Vicepresidente di sezione possono, a loro richiesta, essere destinati allo svolgimento di funzioni inferiori.

Nell'ambito di quanto previsto dai punti precedenti e nel rispetto delle rispettive competenze, il Presidente della Corte e i Presidenti di sezione, nell'assegnare i componenti alle sezioni, determinare il carico di lavoro e stabilire le modalità di svolgimento dell'attività, terranno conto di eventuali gravi impedimenti personali per motivi di salute. Tali situazioni devono essere documentate da una minorazione grave, come definita dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e attestata dagli organismi di cui all'art. 4 della stessa legge, e valutate previa partecipazione dell'interessato in contraddittorio.

IV - COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Ai sensi dell'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, presso ogni Corte di giustizia tributaria è istituita una Commissione per il patrocinio a spese dello Stato. La Commissione è composta da:

- un Presidente di Sezione, che la presiede;
- un giudice tributario designato dal Presidente della Corte di giustizia tributaria;
- tre professionisti iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni (art. 57 del T.U.G.T.), designati annualmente a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la Corte e dalla Direzione Regionale delle Entrate.

Per ciascun componente è previsto un supplente.

La composizione della Commissione è determinata all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte e resta in vigore fino al 31 dicembre. L'individuazione dei componenti avviene tramite interpello tra tutti i membri della Corte, inclusi gli applicati da altre Corti; in mancanza di disponibilità, la designazione avviene d'ufficio.

- In caso di più disponibilità rispetto ai posti da coprire, la preferenza spetta ai Presidenti di Sezione, Vicepresidenti o giudici tributari con maggiore anzianità di servizio e, a parità, maggiore età.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- In caso di designazione d'ufficio per assenza di disponibilità, si procede in ordine alla minore anzianità di servizio e, a parità, minore età anagrafica, dando comunque priorità ai componenti titolari rispetto agli applicati.
- Salvo il consenso dell'interessato o l'impossibilità di provvedere altrimenti, sia i titolari sia gli applicati possono essere nominati membri della Commissione solo dopo il decorso di due anni dalla scadenza del precedente incarico nella Commissione istituita presso la stessa Corte.

Al Presidente e ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria.

Il provvedimento relativo alla composizione della Commissione – comprensivo dei nominativi degli iscritti agli albi o elenchi di cui all'art. 12 – sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza insieme al decreto organizzativo delle sezioni per l'anno di riferimento. In tale occasione, il Presidente della Corte di giustizia tributaria segnalerà anche i nominativi dei componenti che abbiano rifiutato di far parte della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, qualora sia stato necessario procedere alla loro designazione d'ufficio, ai fini dei provvedimenti disciplinari che il Consiglio intenda adottare.

V – OMOGENEITÀ DELLE DECISIONI

Per prevenire decisioni difformi su casi analoghi tra i collegi di una stessa sezione o tra sezioni diverse, il Presidente della Corte di giustizia tributaria può convocare periodicamente i Presidenti di Sezione e i Vicepresidenti, con facoltà di estendere l'invito a tutti i componenti, al fine di discutere casi di identico o analogo contenuto che abbiano ricevuto decisioni differenti o nuove disposizioni normative, favorendo una valutazione interpretativa condivisa.

Di tali riunioni sarà trasmessa comunicazione al Consiglio di Presidenza, che ne terrà conto nell'esercizio delle proprie competenze.

VI - RIEPILOGO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI COMPONENTI DELLA CORTE – RENDICONTAZIONE ANNUALE

Al fine di verificare il rispetto dei criteri stabiliti nella presente Risoluzione e la coerenza tra gli atti organizzativi annuali e periodici della Corte, i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado raccolgono le informazioni sull'attività svolta, utilizzando esclusivamente i prospetti predisposti dal Consiglio di Presidenza.

Entro 30 giorni dal 31 dicembre di ogni anno, trasmettono al Consiglio di Presidenza il riepilogo dell'attività dei Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado nell'ambito di competenza, compresa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado stessa, evidenziando, per ciascun componente, se si tratta di giudice o di magistrato.

In particolare, all'inizio del prospetto denominato “**Tabella rendicontazione SEZ. COLLEGIALI**” va indicato, nell'apposita casella, il numero complessivo di ricorsi/appelli definiti dai componenti in



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

composizione collegiale e monocratica mediante sentenze, decreti o ordinanze. Tale valore deve corrispondere a quello indicato nel Piano di Gestione presentato per l'anno successivo a quello di riferimento del prospetto; in caso di differenze, i motivi devono essere specificati nell'apposita sezione del Piano di Gestione.

Il Presidente di ciascuna sezione dovrà indicare per ogni componente della stessa, nelle corrispondenti righe:

- a) il numero di udienze a cui ha partecipato nell'anno, distinguendo tra udienze collegiali e monocratiche;
- b) il numero di procedimenti assegnati quale relatore, distinguendo come al punto a);
- c) Il numero di ricorsi/appelli definiti dal relatore mediante sentenze, decreti o ordinanze, depositati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento del prospetto, distinguendo come al punto a);
- d) il numero di sentenze depositate quale estensore, distinguendo come al punto a);
- e) il numero delle sentenze depositate oltre i 120 giorni, distinguendo come al punto a), precisando che il termine di deposito si riferisce alla data di firma della sentenza da parte del relatore e della sua messa a disposizione del Presidente del collegio.

In caso di evidenti anomalie o squilibri tra i dati dei singoli componenti, all'interno delle sezioni o della Corte di Giustizia Tributaria, i Presidenti di sezione e il Presidente della Corte indicano, rispettivamente, le motivazioni che li hanno determinati, specificando eventuali provvedimenti che intendano adottare per correggerli nel corso dell'anno successivo.

I Presidenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado sono tenuti a compilare, anche se negativo, il prospetto di propria competenza.

VII – DEPOSITO DEGLI SCHEMI DEI DECRETI – OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI – RECLAMI AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA – AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI INFORMATIZZATI

I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria e i Presidenti delle sezioni redigono e trasmettono al Consiglio di Presidenza, **nei termini che seguono**, i decreti di loro competenza.

Tali decreti, **da presentare in un'unica soluzione per tutte le sezioni della Corte**, riguardano: l'organizzazione e la composizione delle sezioni, la fissazione dei collegi giudicanti, i calendari di udienza e la determinazione della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.

Per la redazione dei decreti è fatto obbligo di utilizzare **esclusivamente** i format allegati alla presente Risoluzione.

- a) I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria e i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- entro il **16 febbraio**, gli schemi dei decreti ordinari;
 - entro il **30 giugno**, i decreti relativi alle sezioni feriali, incaricate dell'esame delle domande di sospensione cautelare nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
- b) Ciascun componente della Corte o della sezione potrà prenderne visione, estrarne copia e formulare osservazioni. Le osservazioni devono essere depositate presso la Segreteria entro:
- il **26 febbraio** per i decreti ordinari;
 - il **10 luglio** per i decreti delle sezioni feriali.
- c) I Presidenti delle Corti e delle sezioni adotteranno i decreti tenendo conto delle osservazioni ricevute:
- **entro il 2 marzo** per i decreti ordinari;
 - **entro il 15 luglio** per quelli delle sezioni feriali, motivando le decisioni sulle osservazioni pervenute.
- d) I decreti sono immediatamente esecutivi. Tuttavia, gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza per violazione dei criteri stabiliti, depositando l'atto presso la Segreteria entro:
- il **10 marzo** per i decreti ordinari;
 - il **24 luglio** per quelli feriali.
- Scaduti i termini, i Presidenti delle Corti trasmettono al Consiglio di Presidenza tutti i decreti (compresi quelli dei Presidenti di sezione) e gli eventuali reclami. L'invio deve avvenire in unica soluzione, per consentire un esame completo.
- Il Consiglio di Presidenza, d'ufficio o su reclamo degli interessati, può annullare i provvedimenti in contrasto con i criteri stabiliti e, se necessario, adottare provvedimenti sostitutivi.
- e) Dopo il termine del **16 febbraio**, i Presidenti di sezione devono continuare a depositare, con le medesime modalità, anche i provvedimenti relativi alla composizione dei collegi giudicanti emessi successivamente. Il deposito deve avvenire almeno un mese prima del periodo di riferimento (*es.: per cadenza trimestrale, secondo trimestre entro il 15 marzo, terzo trimestre entro il 15 giugno, ecc.*). I Presidenti di Corte inviano tali provvedimenti al Consiglio di Presidenza.
- f) I termini per proporre osservazioni o reclami contro i decreti successivi o di variazione sono sempre di dieci giorni dal deposito presso le Segreterie, sia per i decreti del Presidente di Corte sia per quelli dei Presidenti di sezione.
- g) Il mancato deposito dei provvedimenti presso le Segreterie o la mancata trasmissione entro i termini stabiliti costituisce violazione procedurale e può dar luogo all'avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 545/92 (art. 22 del T.U.G.T.).

In considerazione dell'introduzione del nuovo sistema informatico per la gestione documentale del Consiglio di Presidenza, si rende necessario assicurare la piena e tempestiva corrispondenza tra le banche dati delle segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria, quelle degli uffici consiliari e le disposizioni contenute nei decreti presidenziali.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

A tal fine, i Presidenti delle Corti dovranno assicurare che le Segreterie provvedano ad aggiornare gli archivi e le banche dati del sistema S.I.Gi.T. in conformità ai decreti adottati dai Presidenti di Corte e di sezione, sia all'inizio dell'anno sia in occasione di eventuali successive variazioni (derivanti ad esempio da nuove immissioni nelle funzioni, applicazioni interne o esterne, o cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo).

L'acquisizione nel sistema S.I.Gi.T. dei decreti e delle relative variazioni deve avvenire entro e non oltre la data di decorrenza della loro efficacia, con riferimento alla più prossima tra le disposizioni in essi contenute.

Analogamente, al fine di consentire agli uffici consiliari la tempestiva acquisizione, anche in forma informatizzata, delle informazioni relative all'immissione in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali, i Presidenti delle Commissioni sono tenuti a dare puntuale attuazione alla risoluzione n. 1 del 19 gennaio 2016. Essi dovranno assicurare la pronta trasmissione al Consiglio di Presidenza della copia del verbale di giuramento — in caso di prima nomina — o dell'atto di immissione nelle funzioni per gli incarichi successivi, corredati dalla dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità.

Infine, i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria provvederanno senza ritardo a comunicare la presente Risoluzione, trasmettendone copia ai Direttori delle Segreterie delle Corti e a tutti i componenti, che ne rilasceranno ricevuta mediante sottoscrizione di apposita nota.

Si pubblichi sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 545/92 (art. 36 T.U.G.T.);
- Al Direttore del Dipartimento della Giustizia Tributaria;
- Ai Presidenti delle Corti di giustizia tributaria.

LA PRESIDENTE
Firmatario1